

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4566 del 20/08/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 ; L.R. 13/2015 ; Adeguamento al DM. 127/2024 dell'Autorizzazione Unica dell'impianto mobile di "frantumazione e vagliatura di rifiuti Modello OM CRUSHER " mediante l'attività di recupero R5 ; Proponente: Ditta Frantoio Fondovalle (MO) con SEDE LEGALE in Comune di Montese via Provinciale n°700 CAP 41055
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4770 del 20/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venti AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Adeguamento al DM. 127/2024 dell'Autorizzazione Unica dell'impianto mobile di "frantumazione e vagliatura di rifiuti Modello OM CRUSHER " mediante l'attività di recupero R5 – Proponente: Ditta Frantoio Fondovalle (MO) con SEDE LEGALE in Comune di Montese via Provinciale n°700 CAP 41055

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";

PREMESSO che:

la ditta **Frantoio Fondovalle (MO) con SEDE LEGALE in Comune di Montese via Provinciale n°700 CAP 41055** è autorizzata alla gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06, con autorizzazione unica DET-AMB-2018-1959 del 20/04/2018, relativa all'impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti mediante l'attività di recupero R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs.152/06;

l'impianto di trattamento mobile, MARCA "OM CRUSHER", MODELLO "ULISSE", MATRICOLA "99G03800T" è dotato di marcatura CE ed è costituito nelle sue parti principali dai seguenti componenti: alimentatore vibrante (vaglio vibrante con lamiera forata), tramoggia di carico, frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle frazioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, nastro trasportatore principale e laterale, separatore magnetico, impianto di abbattimento polveri;

durante i periodi di inutilizzo, l'impianto sarà collocato presso il sito produttivo della ditta ubicato a Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/1 all'interno di capannone adibito a ricovero mezzi;

la ditta ha presentato **istanza** in data 26/03/2025 ed assunta agli atti di ARPAE con prot. n.56978, per ottenere l' **adeguamento al DM 127/2024** ;

RICHIAMATO:

L'art. 8 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n° 127 ha previsto che le ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 presentino, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

DATO ATTO che:

la richiesta di adeguamento, è pervenuta nei termini previsti dallo stesso DM. 127/2024, e pertanto la ditta ha potuto proseguire la propria attività come previsto dall'art. 8 "*Norme transitorie e finali*" dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

l'istanza è relativa all'adozione delle procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

trattasi quindi di adeguamento a DM 127/2024 che:

- costituisce aggiornamento alla normativa vigente intervenuta
- non comporta aumento di capacità produttiva
- non comporta alcuna modifica di tipo edilizio/impiantistico
- non introduce modifiche né ai mezzi utilizzati, né ai codici dei rifiuti, ma soltanto ad alcune procedure, riprese nei documenti dei Sistemi di Gestione;

in data 24/07/2026 con prot. 136153 è pervenuta a questa Agenzia la comunicazione di errata corregge in cui, sostanzialmente, la ditta segnala un mero errore materiale, consistente nell'aver annoverato anche il codice EER 17 08 02 "*Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*", tra i rifiuti da gestire in conformità al DM 127/2024; nella stessa nota la ditta chiarisce che detto codice, non rientrante nell'ambito di applicazione del DM 127/2024 per cui si è chiesto l'adeguamento, sarà invece gestito come da autorizzazione vigente e che il relativo quantitativo, da incorporare dal complessivo, è di 6000 t/anno;

la ditta risulta in possesso della certificazione ISO 14001 con scadenza 13/09/2027 (allegata all'istanza);

DATO ATTO CHE:

con nota **prot. n. 94868 del 25/05/2026** il Responsabile del procedimento ha convocato una Conferenza di Servizi in modalità asincrona con la quale sono stati richiesti i contributi di: Comune di Montese, Comune di Spilamberto, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e Arpae APA Servizio Territoriale di Modena, Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo;

nei termini richiesti con la nota di cui sopra non sono pervenuti contributi dagli Enti coinvolti;

PRESO ATTO

che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in particolare è stato verificato che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. MONTESE (MO) alla data del 9/7/2026 risulta iscritta alla "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. della Prefettura di Modena, con provvedimento Prot n° 82283/2024 del 16/10/2024 emesso dal Prefetto di MODENA il cui aggiornamento è in corso;

CONSIDERATO

che la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al rispetto di quanto disciplinato dal Decreto MASE 28 giugno 2024 n° 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

RITENUTO

che sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, possa darsi luogo al rilascio della modifica della vigente Autorizzazione Unica in adeguamento ai nuovi criteri tecnici di cui al punto precedente, così come da istanza presentata dalla Ditta, nel rispetto di quanto già indicato nell'atto DET-AMB-2018-1959 del 20/04/2018;

di far salva la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

DATO ATTO che:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali ed Energia Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAE di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARP AE A.A.E. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

la dirigente determina

a) di accogliere l'istanza di modifica non sostanziale consistente nell'adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2018-1959 del 20/04/2018, richiesta dalla ditta Frantoio Fondovalle (MO) con *SEDE LEGALE in Comune di Montese via Provinciale n°700 CAP 41055* relativamente all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di frantumazione e vagliatura,

b) di approvare la modifica non sostanziale che tale istanza costituisce, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. L'autorizzazione è riferita all'**impianto mobile costituito da** mezzo mobile avente le seguenti caratteristiche:

MARCA "OM CRUSHER",

MODELLO "ULISSE",

MATRICOLA "99G03800T"

esso è dotato di marcatura CE ed è costituito nelle sue parti principali dai seguenti componenti: alimentatore vibrante (vaglio vibrante con lamiera forata), tramoggia di carico, frantoio a mascelle dotato di regolazione meccanica per l'ottenimento delle frazioni granulometriche del materiale in uscita desiderate, nastro trasportatore principale e laterale, separatore magnetico, impianto di abbattimento polveri;

durante i periodi di inutilizzo, l'impianto sarà collocato presso il sito produttivo della ditta ubicato a Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/1 all'interno di capannone adibito a ricovero mezzi;

2. si confermano i seguenti codici EER rifiuti non pericolosi già autorizzati con operazione R5, ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato 1 del citato decreto EoW,

TABELLA 1

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R5)	Quantitativo massimo recuperabile annualmente t/a	Quantitativo massimo recuperabile annualmente mc/a
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI		
1013	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali		
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		
17	RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
170101	Cemento		
170102	Mattoni		
170103	Mattonelle e ceramiche		
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		
1703	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		
1705	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio		
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		
1709	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R5)	Quantitativo massimo recuperabile annualmente t/a	Quantitativo massimo recuperabile annualmente mc/a
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
TOTALE:		378.000	234.000

si precisa che il codice **170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01** potrà essere trattato ai sensi del DM 127/2024 o del DM 69/2018 come da autorizzazione DET-AMB-2018-1959, del 20/04/2018, in funzione delle caratteristiche della specifica campagna di macinazione;

si precisa che il codice **170802 Materiali da costruzione a base di gesso**, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01, non rientrando nell'ambito di applicazione del Dm 127/2024 dovrà essere gestito come da autorizzazione DET-AMB-2018-1959, del 20/04/2018; il relativo quantitativo autorizzato, pari a ton/anno 6000 (comunicazione prot. 136153 del 24/07/2026) è stato scorporato dal quantitativo complessivo (384.000 t/a)

3. preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:

- l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente recuperate o smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento; le stesse dovranno inoltre essere gestite in conformità a quanto indicato dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi "Deposito Temporaneo prima della raccolta";

- la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue, con particolare attenzione alla totale assenza di amianto, tale verifica dovrà essere effettuata sempre in caso di codice a specchio o in caso di esito negativo dell'esame della documentazione a corredo e/o del controllo visivo da parte del personale, formato e aggiornato periodicamente, addetto all'accettazione dei rifiuti, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M. 06/09/1994)

5. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare, presso la propria sede legale, relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento.

6. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".

7. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati tutti i criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. medesimo, inerenti: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 a seconda degli utilizzi e test di cessione) e norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato; il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art.4 del D.M. stesso.

8. Il gestore dell'impianto mobile, in qualità di produttore dell'aggregato, è tenuto a conservare presso la propria sede legale, unitamente alle copie delle dichiarazioni di conformità, i certificati analitici relativi ai lotti di EoW prodotto.

9. la ditta, poichè in possesso di certificazione di certificazione ISO 14001, non è tenuta alla conservazione dei campioni di ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

10. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni.

11. I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità.

12. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato non perde lo stato di “rifiuto”, e potrà, alternativamente:

- tornare in testa all'impianto, per essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione;
- essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.

13. Il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013 e alla norma UNI 932-1 per il controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5.

14. Il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.

15. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.

16. L'impianto non potrà essere utilizzato per processare rifiuti codice EER 170504 presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale;

17. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.

18. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la eventuale certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, dev'essere tenuta in copia presso il sito d'intervento a disposizione degli organi di controllo.

19. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc.)

20. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.

21. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

22. Al termine di ogni campagna di attività, la ditta dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area utilizzata mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati sull'area, compresi quelli prodotti dalle operazioni di recupero.

c. Di stabilire che: resta immutato, in rapporto alle **garanzie finanziarie** relativamente all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti, l'importo di cui alla determina n° 1959 del 20/04/2018 di **250.000,00 €**;

d. Di precisare che resta ferma la **scadenza del 19/04/2028** fissata dalla DET-AMB-2018-1959 del 20/04/2018 (le cui condizioni sono parte integrante e sostanziale dell'atto), e che la medesima è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata

e. Di disporre che restano ferme le ulteriori prescrizioni e condizioni impartite nella sopracitata Autorizzazione Unica DET-AMB-2018-1959 del 20/04/2018 relativamente alle modalità di attivazione delle singole campagne di recupero, della gestione delle acque reflue di dilavamento, dell'emissione di polveri e rumore e quant'altro non espressamente indicato o richiamato nella presente determinazione.

g. Di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.

h. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs.n.33/2013.

i. Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.